



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

Ordinanza n. 79/12

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia,

- VISTA** la propria ordinanza n. 82/10 in data 14.07.2010 – così come modificata con ordinanze n. 98/10, 104/2010, 10/11, 28/11, 34/11, 63/11, 75/11, 80/11, 87/11, 132/11, 134/11, 10/12, 58/12 e 75/12 rispettivamente in data 02 agosto 2010, 21 agosto 2010, 4 febbraio 2011, 29 marzo 2011, 8 aprile 2011, 20 giugno 2011, 11 luglio 2011, 18 luglio 2011, 29 luglio 2011, 31 ottobre 2011, 07 novembre 2011, 17 febbraio 2012, 17 maggio 2012 e 6 giugno 2012 - con la quale sono state resi noti i limiti di pescaggio – a livello di medio mare - delle navi che debbono accedere al porto di Venezia;
- VISTA** le nota prot. APV/37200-CAN-DTEC/9457 in data 31.05.2012 con la quale l’Autorità Portuale di Venezia ha trasmesso i rilievi batometrici relativi al Canale Industriale Sud di Porto Marghera;
- ACQUISITO** il parere favorevole della Corporazione Piloti estuario Veneto;
- RITENUTO** necessario provvedere ad una revisione della scheda n. 17, allo scopo di aggiornare - sulla base dei rilievi effettuati dall’Autorità Portuale di Venezia - i limiti di pescaggio del canale Industriale Sud di Porto Marghera;
- CONSIDERATO** che i limiti di pescaggio assumono, comunque, carattere indicativo in funzione della particolare idromorfologia dei canali lagunari che tendono a perdere la geometria delle sezioni loro imposte dall’intervento di escavo a causa, come è noto, della ridotta consistenza dei materiali di cui sono costituiti e delle diverse sollecitazioni dovute a vari fattori (flusso di corrente con conseguente trasporto di materiali, disgregamento delle sponde dei canali per l’assessamento progressivo delle stesse, erosione delle sponde per effetto del moto ondoso e dei moti prodotti dal passaggio delle grandi navi, azione del vento in superficie che fa avanzare i materiali in sospensione, ecc...);
- VISTI** gli artt. 17, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 64 e 66 del Regolamento di Esecuzione del medesimo codice;
- VISTA** la Legge del 28 gennaio 1994 n. 84, riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
Articolo unico

A decorrere dalla data emissione della presente ordinanza la scheda n. 17 allegata all’ordinanza n. 82/10 in data 14 luglio 2010 così come modificata, da ultimo con ordinanza n. 75/12 in data 6 giugno 2012, è abrogata e sostituita dalla scheda n. 17 che fa parte integrante della presente ordinanza.

Venezia, li 20 giugno 2012

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Tiberio PIATTELLI



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Venezia

*Allegato all'Ordinanza n. 82/10 in data 14.07.2010
Come modificato con Ordinanza. n. 79/12 in data 20.06.2012*

Scheda n. 17

CANALE INDUSTRIALE SUD

ACCOSTO	PESCAGGIO	NOTE
ME 34 S	per navi di lunghezza <= 200 Mt. – 9,10 Mt.	
ME 33 S	Mt. 9,10	
SIRMA	per navi di lunghezza <= 190 Mt. – 9,70 Mt.	
SAN MARCO PETROLI 1S	9,70 Mt.	
SAN MARCO PETROLI 2S	6,00 Mt.	Possono ormeggiare navi di lunghezza <= a 80 mt. se presenti all'ormeggio 1S navi di lunghezza < 115 mt.
PAGNAN 1 S	per navi di lunghezza <= 225 Mt. – 9,50 Mt.	
PAGNAN 2 S	per navi di lunghezza <= 175 Mt. – 10,00 Mt.	
DECAL 1	per navi di lunghezza <= 185 Mt. – 8,85 Mt. per navi di lunghezza > 185 Mt. <= 220 Mt. – 8,55 Mt.	
DECAL 2	8,10 Mt.	
ITALCEMENTI S	7,60 Mt.	



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Venezia

*Allegato all'Ordinanza n. 82/10 in data 14.07.2010
Come modificato con Ordinanza. n. 79/12 in data 20.06.2012*

Scheda n. 17

ALCOA (EX ALUMIX)	per navi di lunghezza ≤ 150 Mt. - 9,60 Mt. per navi di lunghezza > 150 Mt. ≤ 175 Mt. - 7,95 Mt.	
ENEL 3 S (Fusina)	10,10 Mt.	
ENEL 4 S (Fusina)	10,10 Mt.	
ENEL 5 S (Fusina)	10,10 Mt.	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Venezia

Ordinanza n. 78/2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 25/11 del 26 marzo 2011 con la quale sono stati fissati – in via sperimentale e provvisoria – i limiti per il transito in sicurezza delle navi nel Canale Industriale Sud di Porto Marghera;
- VISTA** la propria ordinanza n. 175/09, in data 28.12.2009 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il “Regolamento per il Servizio Marittimo e la Sicurezza della Navigazione nel Porto di Venezia” ;
- VISTA** la propria ordinanza n. 67/09, in data 15 maggio 2009 successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la Disciplina degli Accosti nel Porto Venezia”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 82/10 del 15 luglio 2010 e sue successive modificazioni, con la quale sono stati resi noti i pescaggi massimi consentiti per gli accosti operativi ubicati nel Porto di Venezia;
- VISTO** il foglio prot. n. APV/37200-CAN-DTEC/9457 del 31 maggio 2012 dell’Autorità Portuale di Venezia, con la quale sono stati trasmessi i nuovi rilievi batimetrici del Canale Industriale Sud;
- VISTA** la nota prot. n. 4390 in data 6 giugno 2012 dalla Corporazione Piloti Estuario Veneto;
- RITENUTO** opportuno emanare un nuovo provvedimento normativo che regolamenti il transito nel canale industriale sud alla luce dei miglioramenti derivanti dai lavori di escavo manutentorio effettuati nel Canale Industriale Sud di Porto Marghera;
- VISTI** gli Artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’Art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte Marittima,

ORDINA

ART. 1

Nel **Canale Industriale Sud** di Porto Marghera fermo restando quanto disposto con le Ordinanze n. 175/09 e n. 82/10 di questa Capitaneria di porto in premessa citate - è consentito il transito in sicurezza delle navi in presenza di nave ormeggiata alle seguenti condizioni:

1.1 Transito davanti alle banchine **ENEL FUSINA (accosti 3S-4S-5S), ALUMIX (ex ALCOA), DECAL , ME33/S e ME 34/S:**

- nel rispetto dell’allegato diagramma (Allegato 1);

4

ART. 2

Nell'ipotesi in cui , ai sensi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non sia possibile consentire il transito in sicurezza dinnanzi agli accosti **DECAL, ME33/S e ME34/S** , la nave che intende transitare dovrà attendere il termine delle operazioni effettuate presso i predetti ormeggi e la partenza della nave all'ormeggio, non potendosi, per ragioni di sicurezza, precedere ad emettere un ordine di movimento nei confronti delle navi all'ormeggio.

ART. 3

È abrogata l'Ordinanza n. 25/11 in data 26 marzo 2011 in premessa citata, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.

ART. 4

Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

ART. 5


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'Art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione e ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose, in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

Venezia, li 20 giugno 2012

IL COMANDANTE
C.A.(CP) *Tiberio* RIATTELLI

Allegato 1

DIAGRAMMA PER IL TRANSITO IN SICUREZZA DAVANTI ALLA BANCHINA ENEL FUSINA - ALCOA - DECAL - ME33/S - ME34/S



(AL PRESENTE DIAGRAMMA SI APPLICA LA TOLLERANZA MASSIMA DEL 2%)